Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DEL 10 GIUGNO 1983:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° luglio 1982-31 dicembre 1982.

(1407)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DEL 10 GIUGNO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30:

Cartiera dell'Adda, società per azioni, in Calolziocorte (Bergamo): Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1983.

Industrie chimiche Giardini, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1983.

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Obbligazioni « 10 % - 1976-1991 » sorteggiate il 25 maggio 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 6 % - 1969-1984 » sorteggiate il 7 aprile 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 » sorteggiate il 7 aprile 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 7 % - 1979-1986 » sorteggiate il 7 aprile 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 7 % - 1970-1985 » sorteggiate il 7 aprile 1983.

Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano: Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1983.

Bassani Ticino, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1983.

Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1983.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 » sorteggiate il 1° giugno 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 maggio 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 marzo 1983 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ercole Marelli Aeraulica è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° luglio 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3419)

DECRETO 18 maggio 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. I.E.L. - Industrie elettriche Legnano, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 giugno 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.E.L. - Industrie elettriche Legnano, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio di impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 marzo 1983 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.E.L. - Industrie elettriche Legnano è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 25 giugno 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3418)

DECRETO 25 maggio 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Ercole Marelli componenti, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli componenti, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 marzo 1983 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ercole Marelli componenti è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° luglio 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3420)

DECRETO 25 maggio 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. Manifattura tele per cartiera, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 luglio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Manifattura tele per cartiera, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 marzo 1983 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Manifattura tele per cartiera è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 27 luglio 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3421)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 aprile 1983.

Impegno della somma di L. 307.941.720, a favore della regione Abruzzo, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per il 1983;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Abruzzo la somma di L. 331.220.000 quale anticipo del 5% per il 1980, secondo programma;

Vista la dichiarazione n. 3452 del 10 marzo 1983, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 307.941.720 relativamente al 1980;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi disponibili, relativi al 1980, secondo programma triennale, esaurendoli;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Abruzzo è assegnata la somma di lire 307.941.720, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1983

Il Ministro: Bodrato

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 204

(3352)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Spedizione sale », in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la nota in data 22 novembre 1982 del rag. Giuseppe D'Amato, commissario governativo della cooperativa di produzione e lavoro « Spedizione sale », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Spedizione sale » a r.l., con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Nicolò Rizzo in data 26 gennaio 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giuseppe D'Amato, nato a Margherita di Savoia il 10 gennaio 1952, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1983

p. *Il Ministro*: Leccisi

(3467)

DECRETO 30 maggio 1983.

Approvazione del modulo Acc. 1/OTI-SF da utilizzare per la dichiarazione, ai fini previdenziali, degli operai agricoli assunti a tempo indeterminato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, concernente disposizioni in materia previdenziale;

Visto in particolare l'art. 14, penultimo comma, del suddetto decreto, che estende a decorrere dal 1° gennaio 1982 ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato il principio del versamento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e del calcolo delle prestazioni corrisposte dagli istituti previdenziali sulla retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori medesimi, così come indicato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, recante disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1982, con il quale è stato approvato il modello Acc. 1/OTI-SF, previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 giugno 1982, per le denunce, ai fini previdenziali, degli operai a tempo indeterminato, da parte dei datori di lavoro agricolo;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al modello di cui sopra e di conseguenza approntare un nuovo modello;

Decreta:

E' approvato l'allegato modulo Acc. 1/OTI-SF per le denunce ai fini previdenziali (contributivi ed assicurativi), degli operai a tempo indeterminato, da prodursi dai datori di lavoro agricolo agli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1983

Il Ministro: Scotti

COPIA PER IL DATORE DI LAVORO

MOD. ACC 1/OTI - SF

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (S.C.A.U.)

DENUNCIA DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO E DEI SALARIATI FISSI (Compilare a macchina o a stampatello)

ALL'UFFICIO PROVINCIALE DI ____________

QUADRO A:
DATI AZIENDALI

1 ANNO [ ] 2 TRIMESTRE [ ]

3 UBICAZIONE FONDI:
- TERRENI SOGGETTI AD ESENZIONE CONTRIBUTIVA [ ] a)
- TERRENI SOGGETTI A RIDUZIONE CONTRIBUTIVA [ ] b)
- TERRENI NON SOGGETTI AD AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA [ ] c)

8 CODICE FISCALE [ ]

9 | PR. | COM. | FRAZ. | CODICE CONTRIBUENTE |

10 DENOMINAZIONE SOCIALE / INDIRIZZO / C.A.P. | COMUNE E FRAZIONE

DATI RIEPILOGATIVI

4 N. FOGLI [ ] 5 N. LAVORATORI [ ] 6 N. GIORNATE [ ] 7 TOTALE SOMME CORRISPOSTE [ ]

11) DENOMINAZIONE DEI FONDI E LOCALITÀ	12) TITOLO DEL POSSESSO DEI FONDI	13) NOME DEL PROPRIETARIO DEI FONDI E SUO INDIRIZZO	14) NUMERO PARTITA CATASTALE	15) COLTURE	16) ETTARI	17) BESTIAME SPECIE	NUM. CAPI

QUADRO B:

1) COLTIVATORE DIRETTO [SI] [NO]

IN CASO POSITIVO TRASCRIVERE IL NUMERO DEL MOD. CD 4 ____________

2) MEZZADRO [SI] [NO]

3) COOPERATIVE E CONSORZI [SI] [NO]

4) CORPO FORESTE - ASSIMILATI [SI] [NO]

5) CONSORZIO BONIFICA [SI] [NO]

6) IMPRESA INQUADRATA IN SETTORE EXTRA AGRICOLO [IN] [PR]

QUADRO C: [ ]

QUADRO D: DATI ANAGRAFICI E RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI

		MESE DI GIORNATE	MESE DI RETRIBUZIONI	MESE DI GIORNATE	MESE DI RETRIBUZIONI	MESE DI GIORNATE	MESE DI RETRIBUZIONI	TRIMESTRE GIORNATE	TRIMESTRE RETRIBUZIONI	QUADRO E: ACCANTONAMENTI
A / B COGNOME / NOME / DATA DI NASCITA (G M A) / SESSO (D) / E PROV. / COMUNE DI NASCITA / F CODICE INDIVIDUALE	O		.000		.000		.000		.000	Q
G INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) / COMUNE / C.A.P. / NUOVO ISCRITTO (H) / CATEG. CONTRAT. (I) / DATA ASSUNZ. (L) / DATA CESSAZ. (M) / QUAL. (N)	P		.000		.000		.000		.000	R
A / B COGNOME / NOME / DATA DI NASCITA (G M A) / SESSO (D) / E PROV. / COMUNE DI NASCITA / F CODICE INDIVIDUALE	O		.000		.000		.000		.000	Q
G INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) / COMUNE / C.A.P. / NUOVO ISCRITTO (H) / CATEG. CONTRAT. (I) / DATA ASSUNZ. (L) / DATA CESSAZ. (M) / QUAL. (N)	P		.000		.000		.000		.000	R
A / B COGNOME / NOME / DATA DI NASCITA (G M A) / SESSO (D) / E PROV. / COMUNE DI NASCITA / F CODICE INDIVIDUALE	O		.000		.000		.000		.000	Q
G INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) / COMUNE / C.A.P. / NUOVO ISCRITTO (H) / CATEG. CONTRAT. (I) / DATA ASSUNZ. (L) / DATA CESSAZ. (M) / QUAL. (N)	P		.000		.000		.000		.000	R
A / B COGNOME / NOME / DATA DI NASCITA (G M A) / SESSO (D) / E PROV. / COMUNE DI NASCITA / F CODICE INDIVIDUALE	O		.000		.000		.000		.000	Q
G INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) / COMUNE / C.A.P. / NUOVO ISCRITTO (H) / CATEG. CONTRAT. (I) / DATA ASSUNZ. (L) / DATA CESSAZ. (M) / QUAL. (N)	P		.000		.000		.000		.000	R
A / B COGNOME / NOME / DATA DI NASCITA (G M A) / SESSO (D) / E PROV. / COMUNE DI NASCITA / F CODICE INDIVIDUALE	O		.000		.000		.000		.000	Q
G INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) / COMUNE / C.A.P. / NUOVO ISCRITTO (H) / CATEG. CONTRAT. (I) / DATA ASSUNZ. (L) / DATA CESSAZ. (M) / QUAL. (N)	P		.000		.000		.000		.000	R
A / B COGNOME / NOME / DATA DI NASCITA (G M A) / SESSO (D) / E PROV. / COMUNE DI NASCITA / F CODICE INDIVIDUALE	O		.000		.000		.000		.000	Q
G INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) / COMUNE / C.A.P. / NUOVO ISCRITTO (H) / CATEG. CONTRAT. (I) / DATA ASSUNZ. (L) / DATA CESSAZ. (M) / QUAL. (N)	P		.000		.000		.000		.000	R
TOTALI	O		.000		.000		.000		.000	QUADRO G:
TOTALI	P		.000		.000		.000		.000	

QUADRO F: DICHIARAZIONI

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.L. 22 DICEMBRE 1981, N. 791, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 54, E DEL D.M. 2 GIUGNO 1982, IL SOTTOSCRITTO DATORE DI LAVORO DICHIARA: CHE NEL TRIMESTRE INDICATO NEL QUADRO A) GLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO O SALARIATI FISSI ELENCATI NELLA PRESENTE DENUNCIA HANNO PRESTATO LA PROPRIA ATTIVITÀ E SONO STATI RETRIBUITI PER IL NUMERO DELLE GIORNATE SPECIFICATO PER CIASCUN NOMINATIVO; CHE GLI IMPORTI MENSILI DELLE RETRIBUZIONI PRO-CAPITE SOGGETTE A CONTRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, COMPRESE LE RETRIBUZIONI IN NATURA, SONO QUELLI PRECISATI PER CIASCUN NOMINATIVO; CHE L'ORDINAMENTO COLTURALE DELL'AZIENDA È QUELLO INDICATO NEL QUADRO A).

DATA ____________ ____________ FIRMA DEL DICHIARANTE

AI FINI DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 1 DEL D.L. 29/1/1983 N. 17 IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER CORRISPOSTO AI PROPRI DIPENDENTI TRATTAMENTI ECONOMICI NON INFERIORI A QUELLI MINIMI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI CATEGORIA STIPULATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE O PRESENTI IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2 DEL D. 24 MARZO 1982, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 21 MAGGIO 1982 N. 267.

DATA ____________ ____________ FIRMA DEL DICHIARANTE

(In assenza della sottoscrizione s'intende che il dichiarante non ha diritto ai benefici previsti dall'art. 1 del citato D.L.)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

- Il presente modulo deve essere utilizzato esclusivamente per la denuncia degli operai agricoli a tempo indeterminato e salariati fissi ai sensi dell'art. 14 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 e del D.M. 2 giugno 1982 (G.U. n. 159 dell'11/6/1982).
- Il modulo deve essere redatto a ricalco in triplice copia. Le prime due devono pervenire o essere presentate all'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati, entro il giorno 25 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno solare. La terza copia dovrà essere conservata dal datore di lavoro, per gli eventuali controlli. Per le denunce presentate direttamente agli Uffici S.C.A.U., sarà apposta dichiarazione di ricevimento sulla terza copia.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A: Dati aziendali

- **Caselle 1 e 2.** Indicare l'anno ed il trimestre cui si riferisce la denuncia. Per il trimestre, segnare 1 o 2 o 3 o 4 a seconda che si tratti del primo o del secondo o del terzo o del quarto.
- **Casella 3.** I datori di lavoro devono apporre il segno X sul riquadro 01 se conducono fondi ubicati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m. (territori montani di cui alla lettera A) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 soggetti ad esenzione contributiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 ultimo comma del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41 e dell'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537). Se i fondi sono ubicati ad un'altitudine inferiore ai 700 metri s.l.m. in territori dichiarati montani dalla Commissione Censuaria Centrale o fanno parte dei comprensori di bonifica montana di cui alle lettere A) e C) dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 o delle zone agricole svantaggiate di cui all'art 15 della legge 29 dicembre 1977, n. 984 (territori soggetti a riduzione contributiva ai sensi del combinato disposto dall'art. 8 primo comma del D.L. n. 942/1977 e dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 sopra citato), il segno X deve essere apposto sul riquadro 02. Se i fondi non sono compresi in alcuna delle predette zone, il segno X deve essere apposto sul riquadro 03 (terreni non soggetti ad agevolazioni contributive). **In assenza di qualsiasi contrassegno s'intende che il dichiarante non ha diritto ad alcuna agevolazione contributiva.**
- **Se i fondi sono compresi soltanto in parte in territori soggetti ad agevolazioni contributive dovranno essere compilati distinti modelli di denuncia relativi, ciascuno, alla mano d'opera impiegata nelle diverse zone.**
- **Caselle 4, 5, 6 e 7.** Vanno indicati i seguenti dati: al n. 4 il numero complessivo dei fogli della prima copia che per ciascun trimestre vengono consegnati all'Ufficio; al n. 5 il numero complessivo dei lavoratori denunciati nel trimeste; al n. 6 il totale complessivo delle giornate denunciate nel trimestre; al n. 7 l'importo complessivo delle retribuzioni denunciate nel trimestre (dati del rigo O più quelli del rigo P). .
- **Casella 8.** Indicare il codice fiscale del titolare dell'azienda.
- **Caselle 9 e 10.** Il Centro Elettronico dello SCAU prestampa, in base alle denunce mod. Acc. 1/OTI-SF presentate nell'anno 1982, il codice di contribuente e la parte anagrafica relativa alla ditta. Se vi sono errori nell'intestazione della ditta o nell'indirizzo, occorre sbarrare con un tratto di penna i dati erronei e indicare più sopra quelli esatti, a stampatello. Se i moduli prestampati non sono sufficienti per la denuncia di tutti gli operai dipendenti, occorre ripetere gli stessi dati su moduli in bianco da ritirare presso l'Ufficio provinciale SCAU. Il codice di contribuente non deve essere indicato dalle ditte che in precedenza non hanno presentato alcuna denuncia.
- **Caselle da 11 a 17.** È sufficiente che i datori di lavoro dichiarino i dati descrittivi dell'azienda nella prima denuncia trimestrale di ogni anno, sempre che non intervengano variazioni. Al punto 12 va indicato: "proprietario" o "usufruttuario" o "affittuario", ecc. Al punto 13 va indicato il nome ed indirizzo del proprietario dei fondi, se diverso dal conduttore.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO B

- **Riquadri da 1 a 5.** Apporre il segno X nella casella "SI" se il datore di lavoro è, a seconda dei casi, coltivatore diretto, o mezzadro, ecc. (Se si tratta di coltivatore diretto indicare anche il numero del mod. C.D. 4). Nel caso contrario, apporre il segno X nella casella "NO".
- **Riquadro 6.** Il riquadro è riservato esclusivamente alle imprese inquadrate contemporaneamente nel settore agricolo ed in settore extra agricolo. In particolare, le ditte che versano il contributo per gli infortuni direttamente all'I.N.A.I.L. col sistema industriale o commerciale devono apporre il segno X sulla casella "IN". Quelle che versano gli altri contributi previdenziali o assistenziali direttamente all'I.N.P.S. devono apporre il segno X sulla casella "PR".

QUADRO C

Il quadro C è riservato all'Ufficio provinciale S.C.A.U.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO D

Dati anagrafici dei dipendenti

Si premette che il Centro Elettronico dello SCAU prestampa, in base al mod. Acc. 1/OTI-SF presentati per il 1° trimestre 1982, anche i dati anagrafici dei dipendenti. Per gli operai che hanno cessato l'attività entro l'anno 1982, il datore di lavoro deve compilare - limitatamente alla denuncia relativa al 1° trimestre 1983 - soltanto il Quadro E, secondo le istruzioni riguardanti detto Quadro (v. oltre); per i trimestri successivi cancellerà con un segno trasversale i nominativi dei suddetti lavoratori. I nominativi dei nuovi assunti devono essere elencati di seguito a quelli prestampati ed in ordine alfabetico.

Per la compilazione del Quadro D va tenuto presente in particolare quanto segue:

- **Cas. A.** Indicare il numero d'ordine progressivo. Qualora per la denuncia degli operai occorrano più fogli, il primo numero del 2° foglio dev'essere quello successivo all'ultimo del 1° foglio (e così via per gli eventuali altri fogli).
- **Cas. B.** È riservata al Centro Elettronico dello SCAU.
- **Cas. C.** Indicare con la massima esattezza e chiarezza il cognome e nome (così come ogni altro dato richiesto) tenendo presente che ogni errore può influire negativamente sulla posizione assicurativa del lavoratore.
- **Cas. D.** Indicare M o F a seconda che si tratti di maschio o femmina.
- **Cas. E.** Indicare la sigla della provincia di nascita del lavoratore.
- **Cas. F.** Indicare il numero del codice individuale attribuito dall'I.N.P.S. al lavoratore (ove non sia stato già prestampato dal Centro Elettronico SCAU).
- **Cas. G.** È indispensabile indicare sempre l'indirizzo esatto e completo del lavoratore.
- **Cas. H.** Apporre il segno X quando si tratta di operaio che non risulta già assicurato come lavoratore agricolo subordinato, coltivatore diretto, colono o mezzadro.
- **Cas. I.** La categoria contrattuale del lavoratore va indicata mediante uno dei seguenti numeri: con 1 se appartiene a categoria contrattuale tradizionale; con 2 se si tratta di florovivaista; con 3 idraulico-forestale; con 4 dipendente consorzi di bonifica e miglioramenti fondiari; con 5 lattiero caseario; con 6 avicolo; con 7 ortofrutticolo; con 8 giardiniere in ville private; con 9 se appartiene a categoria diversa dalle precedenti.
- **Cas. L.** Data di assunzione del lavoratore.
- **Cas. M.** Data di cessazione del rapporto di lavoro.
- **Cas. N.** Qualifica del lavoratore: indicare 01 per l'operaio "comune"; 02 per il "qualificato"; 03 per lo "specializzato"; 04 per lo "specializzato super".

Dati retributivi dei dipendenti

- al rigo O vanno indicate le giornate lavorate o non lavorate, ma retribuite per intero (ferie, festività, permessi retribuiti ecc.) con esclusione, quindi, delle giornate di assenza volontaria (sciopero, permessi non retribuiti ecc.). Nello stesso rigo O devono essere indicate anche le giornate relative al periodo di preavviso non lavorato e la corrispondente retribuzione. Nella colonna "retribuzione" va indicata la retribuzione relativa a ciascun mese, ivi compresa la retribuzione in natura, i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni annuali o periodiche (13° mensilità ed altre mensilità aggiuntive, gratifiche, premi) nonché i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo (competenze arretrate, compartecipazione alla divisione dei prodotti, conguagli). Nell'ipotesi in cui per il mese non vi sia stata erogazione di retribuzione corrente, ma solo corresponsione di gratificazione, di competenze arretrate o di conguagli, nella colonna giornate deve essere indicato il valore 0 (zero).
  Ove la retribuzione giornaliera effettivamente corrisposta sia inferiore al minimo stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29/7/1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/9/1981, n. 537, la retribuzione giornaliera da dichiarare deve essere corrispondente al suddetto minimo che, per l'anno 1983, ammonta a £. 22.180. L'importo della retribuzione complessiva mensile deve essere arrotondato a 1000 per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori alle 500 lire (art. 1 D.M. 2/6/1982).
- **al rigo P** vanno indicate le giornate non lavorate per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accreditamento di contributi figurativi (malattia ed infortuni, maternità, integrazione salariale, assistenza antitubercolare e servizio militare) quando per le giornate stesse sia dovuta da parte del datore di lavoro una retribuzione in misura ridotta (trattamento integrativo dell'indennità di malattia, dell'integrazione salariale ecc.). Nella colonna "retribuzioni" va indicata la retribuzione ridotta relativa alle giornate di cui trattasi, ivi compresa la retribuzione in natura. Il totale va arrotondato come sopra.

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono espressamente escluse dalla retribuzione imponibile, ai sensi dell'art. 12 della legge 153, del 30/4/1969, le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

- di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
- di rimborsi a piè di lista che costituiscono rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
- di indennità di anzianità;
- di indennità di cassa;
- di gratificazione o elargizione concessa "una tantum" a titolo di liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

Dati relativi agli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il quadro E va compilato soltanto nella denuncia del 1° trimestre (anche se i dati sono stati già indicati in una denuncia relativa al 1982). I dati da evidenziare nella denuncia del 1° trimestre 1983 sono i seguenti:

- **alla lettera Q l'importo delle somme maturate alla data del 31/5/1982 dal lavoratore a titolo di indennità di anzianità con riferimento ai periodi di servizio prestati fino a tale data, importo comprensivo delle rivalutazioni previste dalla legge 297/1982 (1° e 8° comma dell'art. 5) ed al netto delle anticipazioni eventualmente corrisposte all'interessato in base alle disposizioni del contratto collettivo di appartenenza ovvero a pattuizioni individuali;**
- **alla lettera R deve essere indicato l'importo dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto spettante per il periodo 1° giugno - 31 dicembre 1982 al netto sia del contributo per il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti previsti dal penultimo comma dell'art. 3 della legge 297/1982 (0,30%) sia della anticipazione eventualmente corrisposta al lavoratore per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1982 ai sensi dell'art. 2120 del c.c. nel testo sostituito dalla legge in parola.**

QUADRO G

Il quadro G è riservato all'Ufficio provinciale S.C.A.U.

SANZIONI

È passibile delle responsabilità di legge chiunque ometta di presentare la denuncia o la presenti reticente o infedele. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro è tenuto altresì al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

(3422)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 giugno 1983.

Imposta di fabbricazione sugli accendisigari per autoveicoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971, relativo alle modalità di attuazione del predetto decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, concernente tra l'altro il regime fiscale degli apparecchi di accensione e variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1983, relativo alle modalità di attuazione del predetto decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4;

Visto l'art. 9 della legge 13 maggio 1983, n. 198, riguardante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Ritenuto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della predetta legge 13 maggio 1983, n. 198, occorre provvedere con decreto del Ministro delle finanze a regolamentare le relative modalità di applicazione;

Decreta:

Art. 1.

Imposta di fabbricazione sugli accendisigari per autoveicoli

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376, e successive modificazioni, è considerato accendisigari per autoveicolo qualunque apparecchio alimentato elettricamente, idoneo a produrre incandescenza ed a sostituire nell'uso i fiammiferi, destinato ad essere inserito in una presa di corrente incorporata od annessa ad un autoveicolo.

Art. 2.

Modalità di assolvimento dell'imposta

Il fabbricante di autoveicoli è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli accendisigari per autoveicoli in modo virtuale senza l'applicazione dei contrassegni di Stato ed al momento della uscita dalla fabbrica dell'autoveicolo dotato di accendisigari.

Il pagamento dell'imposta dovuta avviene mediante versamento sul c/c postale intestato al deposito generi di monopolio di Roma, indicando nella causale il numero degli autoveicoli ai quali l'imposta stessa si riferisce.

Art. 3.

Licenza per la distribuzione all'ingrosso

Il fabbricante di autoveicoli che incorpora negli autoveicoli accendisigari è tenuto a munirsi della licenza di distributore all'ingrosso, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del decreto ministeriale 22 aprile 1971.

Art. 4.

Norme per l'estrazione dalle fabbriche degli accendisigari per autoveicoli

Gli accendisigari destinati ai fabbricanti di autoveicoli per essere montati su autoveicoli vengono estratti dai locali di fabbricazione senza contrassegno di Stato.

A tal fine il fabbricante di accendisigari deve inoltrare al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione, per ciascuna partita da estrarre, apposita richiesta in quadruplice esemplare, nella quale siano indicati il numero degli accendisigari, il fabbricante di autoveicoli acquirente e lo stabilimento di produzione degli autoveicoli cui è destinata la partita.

Nella stessa richiesta il fabbricante deve obbligarsi espressamente a corrispondere l'imposta di fabbricazione relativa agli accendisigari da estrarre, che per qualsiasi motivo risultino mancanti durante il periodo precedente la loro consegna al fabbricante di autoveicoli.

Il fabbricante di autoveicoli deve a sua volta obbligarsi espressamente a corrispondere l'imposta di fabbricazione relativa agli accendisigari che per qualsiasi motivo risultino mancanti dopo la consegna da parte del fabbricante.

Gli obblighi di cui ai due commi precedenti devono essere garantiti da apposite fidejussioni bancarie o assicurative prestate rispettivamente dal fabbricante di accendisigari e dal fabbricante di autoveicoli, ciascuna di importo pari ad un quinto del valore globale della imposta corrispondente agli accendisigari soggetti ad imposta di fabbricazione, fermi restando a carico dei debitori di imposta i rimanenti quattro quinti. L'amministrazione finanziaria può concedere alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione ai sensi dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

A tali fini, il fabbricante di accendisigari ed il fabbricante di autoveicoli devono avanzare apposite istanze alla direzione generale dei monopoli di Stato, allegando le documentazioni comprovanti la costituzione di dette fidejussioni, con formale rinuncia da parte dei fidejussori al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile e l'impegno a corrispondere l'imposta e le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni.

Accertata la regolarità delle fidejussioni, la direzione generale dei monopoli di Stato ne comunica gli estremi ai competenti uffici tecnici imposte di fabbricazione.

L'ufficio finanziario presso la fabbrica degli accendisigari, effettuati gli opportuni riscontri, appone sugli esemplari della richiesta di cui al secondo comma una attestazione di convalida ed emette una bolletta di cauzione a scorta dei prodotti da trasferire, annotandone gli estremi sugli esemplari della richiesta.

Un esemplare della richiesta così completato viene restituito al fabbricante di accendisigari, che lo tiene a corredo del proprio registro di carico e scarico.

Il secondo esemplare è trattenuto dall'ufficio finanziario di fabbrica mentre il terzo ed il quarto, unitamente alla figlia ed al certificato di scarico della bolletta di cauzione, scortano la merce sino al luogo di destinazione.

Il riscontrino della bolletta di cauzione è trasmesso dall'ufficio finanziario di fabbrica, entro il primo giorno non festivo successivo a quello di emissione, a mezzo raccomandata, all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per la fabbrica di autoveicoli.

All'arrivo a destinazione della merce, l'ufficio finanziario di fabbrica effettua il riscontro, annotandola su apposito registro di carico e scarico e consegna al fabbricante di autoveicoli la figlia della bolletta di cauzione.

Il certificato di scarico debitamente completato dallo ufficio tecnico imposte di fabbricazione delle attestazioni di verifica e di presa in carico viene trasmesso, a mezzo raccomandata, unitamente al riscontrino, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per la fabbrica di accendisigari.

Dell'avvenuta restituzione del certificato di scarico l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dà comunicazione alla direzione generale dei monopoli di Stato.

Il terzo esemplare della richiesta viene consegnato al fabbricante di autoveicoli a giustificazione del carico.

Il quarto esemplare della richiesta viene ritirato dall'ufficio tecnico imposte di fabbricazione a fini statistici e trasmesso alla direzione generale dei monopoli di Stato.

Il fabbricante di autoveicoli deve istituire uno speciale registro di carico e scarico, con validità annuale, utilizzando anche elaborati elettrocontabili, previamente vidimato dall'ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente, nel quale deve annotare ogni partita di accendisigari introdotta, ogni partita uscita dalla fabbrica ed immessa nel territorio nazionale, ogni partita uscita dalla fabbrica e destinata all'esportazione. Per ogni partita estratta deve farsi riferimento al tipo di autoveicolo cui gli accendisigari sono applicati, se trattasi di dotazione di serie, o al tipo e telaio dell'autoveicolo, se trattasi di accessorio non di serie. Inoltre, per gli accendisigari applicati ad autoveicoli immessi sul territorio nazionale, su detto registro devono essere riportati gli estremi del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, mentre, per quelli applicati ad autoveicoli esportati, deve essere allegata al registro stesso la documentazione dell'avvenuta esportazione.

Entro tre mesi dal termine dell'esercizio finanziario cui si riferisce, il registro dovrà essere consegnato all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione per la successiva custodia per cinque anni.

Il fabbricante alla fine di ogni mese provvede alla chiusura contabile del registro di cui al comma precedente ed entro i primi quindici giorni del mese successivo invia al deposito generi di monopolio di Roma ed al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione apposito elaborato, anche meccanizzato, dal quale risulti: il numero degli accendisigari costituente la giacenza iniziale, il numero di quelli introdotti nel corso del mese, il numero di quelli esportati, il numero di quelli usciti dalla fabbrica ed il numero di quelli giacenti, che costituisce la giacenza iniziale per il mese successivo.

Con scadenza non superiore al quadrimestre l'ufficio finanziario di fabbrica effettua il controllo contabile degli elaborati provvedendo a trascrivere sul registro di carico e scarico di cui al precedente comma dodici il numero complessivo degli accendisigari estratti in ciascun mese dalla fabbrica con pagamento di imposta ed il numero di quelli per cui è completa la documentazione dell'avvenuta esportazione.

Da detto elaborato deve risultare, inoltre, il numero e l'importo dei bollettini di versamento effettuati ai sensi del precedente art. 2.

In caso di mancanza di accendisigari durante il periodo dall'estrazione dalla fabbrica fino all'esportazione degli autoveicoli con annessi accendisigari e dietro segnalazione della dogana competente, la direzione generale dei monopoli di Stato, avvalendosi della fidejussione prestata dal debitore d'imposta, procede alla riscossione dell'imposta dovuta ed applica le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni.

Art. 5.

Norme per l'importazione degli accendisigari per autoveicoli destinati alle fabbriche di autoveicoli

Per gli accendisigari importati dall'estero e destinati alle fabbriche di autoveicoli si segue la stessa procedura indicata negli articoli precedenti e la dogana di importazione esegue tutte le incombenze che ai sensi dell'art. 4 sono a carico dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per lo stabilimento di produzione degli accendisigari.

All'importatore si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 4 per il fabbricante di accendisigari per autoveicoli.

Per gli accendisigari montati su autoveicoli importati dall'estero la sovraimposta di confine viene assolta in modo virtuale e riscossa dalle dogane all'atto dell'importazione. Le dogane osservano le disposizioni contabili previste dalle norme vigenti per gli apparecchi di accensione.

Art. 6.

Pagamento dilazionato dell'imposta

Qualora il fabbricante di autoveicoli richieda una dilazione per il pagamento dell'imposta di fabbricazione si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1983.

Art. 7.

Controlli

I fabbricanti di autoveicoli sono soggetti alla vigilanza della guardia di finanza, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano per ogni singolo stabilimento.

Gli accendisigari per auto non aventi la destinazione di cui agli articoli precedenti sono soggetti alla disciplina dettata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3494)

DECRETO 9 giugno 1983.

Modificazioni ai decreti ministeriali 23 marzo 1983, 19 e 29 aprile 1983, concernenti norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto 23 marzo 1983 contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18;

Visto l'art. 13 del decreto 23 marzo 1983, quale modificato ed integrato dai decreti 19 e 29 aprile 1983, il quale consente, fino al 31 dicembre 1987, l'uso di apparecchi misuratori che, pur non essendo conformi alle prescrizioni previste, presentino tuttavia determinati requisiti e caratteristiche di cautela fiscale;

Considerata l'opportunità che non sia limitato nel tempo l'uso dei predetti apparecchi misuratori che, successivamente alla installazione, vengano resi conformi a modelli approvati;

Decreta:

Art. 1.

Gli apparecchi misuratori di cui all'art. 13 del decreto 23 marzo 1983, quale modificato ed integrato dai decreti 19 e 29 aprile 1983, possono essere utilizzati anche dopo il 31 dicembre 1987 se, successivamente alla installazione, vengano resi conformi a modelli approvati, in dipendenza di clausola contrattuale ovvero di apposita dichiarazione di impegno rilasciata dal produttore o importatore degli apparecchi medesimi.

L'avvenuto adattamento deve risultare sul libretto di dotazione da apposita annotazione del tecnico che procede alla installazione dell'apparecchio misuratore fiscale; per gli apparecchi sprovvisti di libretto deve esserne rilasciato uno speciale predisposto in modo da consentire le prescritte annotazioni.

L'utente deve darne comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, nel termine e con le modalità previste dall'art. 8 del citato decreto 23 marzo 1983.

Per il periodo necessario alla modificazione dell'apparecchio si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto indicato nel comma precedente.

Art. 2.

I supporti cartacei di cui all'art. 13 del decreto 23 marzo 1983, quale modificato ed integrato dai decreti 19 e 29 aprile 1983, possono essere predisposti anche senza la diversa colorazione, prevista dal settimo comma dello stesso articolo, e l'inizio e la fine di ciascun rotolo possono essere evidenziati, in luogo della colorazione diversa di circa 25 centimetri di lunghezza, da un segno grafico di eguale misura.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3558)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 marzo 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° febbraio 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 705507/66-AU-30 del 25 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1983, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 235, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° febbraio 1983, fino all'importo massimo di lire 750 miliardi, successivamente elevato a lire 1.000 miliardi con decreto ministeriale del 3 febbraio 1983;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 25 gennaio 1983, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 705507 del 25 gennaio 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° febbraio 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 750 miliardi, successivamente elevato a lire 1.000 miliardi, ammonta a nominali lire 1.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1983
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 115

(3424)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 maggio 1983.

Proroga dei termini per l'espropriazione dei terreni sede dell'impianto ripetitore della 1ª e 2ª rete TV e della 1ª, 2ª e 3ª MF di Monte Capenardo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1980 con il quale furono dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della 1ª e 2ª rete TV e della 1ª, 2ª e 3ª MF di Monte Capenardo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale l'espropriazione e l'imposizione di servitù nonché le opere inerenti alla installazione degli impianti di cui trattasi debbono essere compiute entro il termine di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto;

Vista l'istanza della RAI in data 17 marzo 1983, con la quale la società fa presente che, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è possibile addivenire all'espropriazione del terreno entro il termine ad essa assegnato;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359 per la proroga del termine in questione;

Decreta:

Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 19 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1980, citato nelle premesse, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1983

Il Ministro: GASPARI

(3393)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 96159 del 7 giugno 1983 praticabili dal 13 giugno 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura	»	408
Petrolio agricoltura .	»	397
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ	L./kg	320
Olio combustibile BTZ	»	352

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	445	448	451	454	457

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3563)

Prezzi massimi delle carni di vitellone di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 42 del 6 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 ottobre 1982, si comunica che la media dei prezzi praticati sui mercati all'ingrosso di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona e Roma, rilevati nell'ultima settimana di aprile 1983 (per tale periodo il mercato di Milano non è stato in grado fornire le quotazioni per mancanza di contrattazione del prodotto) è risultata pari a 5.807 L./kg IVA compresa.

Pertanto, tenuto conto di quanto stabilito al punto 2) del citato provvedimento, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di vitellone di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore .	L./kg	12.640
punta di petto senza osso .	»	6.580

(3533)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento dell'attività sostitutiva della S.p.a. Nuova Valserchio, in Castelnuovo Garfagnana

Con decreto interministeriale 4 maggio 1983 è stata riconosciuta l'attività sostitutiva, in provincia di Lucca, della S.p.a. Nuova Valserchio, in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), frazione Torrite, ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della fallita S.p.a. Manifattura tessile Valserchio.

(3470)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 6 maggio 1983, i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Edile casoriana », in Casoria (Napoli), sono stati prorogati fino al 31 agosto 1983.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1983 è stato annullato il decreto ministeriale 22 luglio 1980, limitatamente al numero d'ordine 4, riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia regione Campania Boscotrecase 118 a r.l., in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Francesco De Vivo, in data 18 febbraio 1974, repertorio n. 199652, registro società n. 1111/74.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la società cooperativa artigiana « Sant'Anna », in Siamanna (Oristano), costituita per rogito dott. Efisio Congiu il 21 aprile 1966, repertorio n. 26179/18796, registro società n. 1052, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Sanna Giovanni.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la società cooperativa di pesca a r.l., « San Giacomo », in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio dott. Paolo Di Macco fu Gaetano il 28 aprile 1957, repertorio n. 9844, registro società n. 816, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Nardella Pasquale.

(3195)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Frosinone il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata di tre mesi.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata per un trimestre.

(3471)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verrina, in liquidazione, di Genova-Voltri, è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsele, con stabilimento in Battipaglia (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 maggio 1982 al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, con sede in Milano e stabilimento in Marcianise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, con sede legale in Milano e stabilimento in Cassino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 agosto 1982 al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Emilio Vecchione & Figli di Casoria (Napoli), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fibro S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Quarona Sesia (Vercelli), è prolungata al 28 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.I. - Industrie meccaniche idrauliche, in Brescia, è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 31 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geri di Roma, è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Taro - Confezioni di Fontanellato (Parma), è prolungata al 22 dicembre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani, con sede sociale in Pollena Trocchia e stabilimento in Genga (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facoplastica, con sede legale in Milano e stabilimenti in Omegna (Novara) e Ramate di Casale Corte Cerro (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1980 al 16 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Var tipografica, con sede in Pomezia ora Rotostilgraf di Pomezia, è prolungata al 29 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Var tipografica, con sede in Pomezia ora Rotostilgraf di Pomezia, è prolungata al 29 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Var tipografica, con sede in Pomezia ora Rotostilgraf di Pomezia, è prolungata al 29 gennaio 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mulier di Torino, è prolungata al 17 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mulier di Torino, è prolungata al 17 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Micheli Giuseppe & C., in Firenze, unità di Firenze, Roma, Genova, Milano, Venezia e Napoli, è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Comes S.p.a di Ariccia (Roma), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Comes S.p.a. di Ariccia (Roma), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli componenti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli S.p.a. & C., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rotos Pompe S.p.a., in Pozzo d'Adda, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura tele per cartiera S.r.l., in Lodi, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie elettriche di Legnano S.p.a., in Legnano, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Adda officine elettrotecniche e meccaniche S.p.a., in Lodi, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impianti tecnologici Ercole Marelli S.p.a., in Milano, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aermarelli S.p.a., in Milano è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli Aeraulic S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli elettromeccanica generale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsele, con stabilimento in Battipaglia (Salerno), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsele, con stabilimento in Battipaglia (Salerno), è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3472)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

zoologia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

1) elementi di calcolo numerico e programmazione;
2) litologia e geologia.

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di statistica economica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica (R).

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

1) storia e critica del cinema;
2) letteratura italiana (base);
3) filologia medioevale ed umanistica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

reumatologia.

Facoltà di scienze politiche:

diritto regionale.

UNIVERSITÀ « TOR VERGATA » DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto costituzionale;
2) diritto romano;
3) diritto tributario;
4) diritto regionale e degli enti locali.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3496-3534)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Badia Polesine, Castellucchio, Germignaga, Pradamano, Treviso, Ponte di Piave, Portacomano, Domodossola, Sarzana e S. Lazzaro Parmense.

Con decreto 29 marzo 1983, n. 234, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del compendio demaniale sito in comune di Badia Polesine (Rovigo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, mappali 511 (mq 580), 512 (mq 30), 24 (mq 88) e 25 (mq 1820) di complessivi mq 2518 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 giugno 1975 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo e nel relativo tipo di frazionamento 30 maggio 1975 che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 29 marzo 1983, n. 311, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo canale Osone segnato nel catasto del comune di Castellucchio (Mantova) al foglio n. 24, mappali 160, 153, 164 e al foglio n. 25, mappali 187, 188 e 193 di complessivi mq 1.725 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 agosto 1976 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 29 marzo 1983, n. 313, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Margorabbia segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Germignaga (Varese) al foglio n. 3c/6a, mappale 2731 di mq 230 ed indicato con coloratura gialla nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 marzo 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 29 marzo 1983, n. 314, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Pradamano (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappale 63 di mq 20.090 ed indicato con velatura in colore nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 settembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 29 marzo 1983, n. 316, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale in comune di Treviso segnato nel catasto del comune medesimo sezione F, al foglio n. 2, mappali 1257 (mq 130), 1259 (mq 470) e 1260 (mq 30) di complessivi mq 630 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 16 ottobre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 29 marzo 1983, n. 317, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale in comune di Ponte di Piave (Treviso) segnato nel catasto del comune medesimo, sezione B, al foglio n. 2, mappale 406 di mq 144 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 novembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 29 marzo 1983, n. 318, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del rio Tagliaferro segnato nel catasto del comune di Portacomano (Asti) al foglio n. 11, mappale 543 (ex 21/2) di mq 730 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 dicembre 1982 dall'ufficio tecnico erariale di Asti che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 29 marzo 1983, n. 327, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo rio Bacenetto ed ex Lanca segnato nel catasto del comune di Domodossola (Novara) al foglio n. 63, mappale 225 ed ex Lanca (velatura in colore) di mq 920 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 4 settembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 29 marzo 1983, n. 2413, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno e del fabbricato su di esso insistente, in alveo fiume Magra, segnato nel catasto del comune di Sarzana (La Spezia) al foglio n. 33, mappali 37 (mq 330) e 367 (mq 675) di complessivi mq 1005, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 10 maggio 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, con allegata dimostrazione di frazionamento dello stesso ufficio tecnico erariale che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 7 aprile 1983, n. 315, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dal torrente Parma in comune di S. Lazzaro Parmense (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 67, mappali 3 e 4 (velatura in neretto) della superficie di Ha 1.09.90 ed indicati nello schizzo planimetrico, rilasciato il 15 settembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

(3343)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'istituto di igiene dell'Università di Catania ad eseguire analisi chimiche di acque minerali

Con decreto ministeriale 21 maggio 1983, n. 2184, l'istituto di igiene dell'Università di Catania è stato autorizzato ad effettuare analisi chimiche di acque minerali, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 7 novembre 1939, n. 1858.

(3432)

Autorizzazione all'istituto di igiene dell'Università di Verona ad eseguire analisi chimiche di acque minerali

Con decreto ministeriale 21 maggio 1983, n. 2183, l'istituto di igiene dell'Università di Verona è stato autorizzato ad effettuare analisi chimiche di acque minerali, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 7 novembre 1939, n. 1858.

(3433)

Avviso di rettifica all'elenco n. 221 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 4 marzo 1983, n. 6805/R. (Elenco pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 113 del 27 aprile 1983).

Nell'elenco citato in epigrafe, a pag. 3206, deve intendersi annullato il numero d'ordine 41 relativo alla specialità medicinale denominata « Egogyn » della ditta Schering A.G. di Berlino Ovest (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Schering S.p.a., codice fiscale n. 00750320152, sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 7/11, numero di registrazione 23647.

(3092)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla società « Orga revisioni - S.a.s. di Tullio Mussi, Andrea Trevese e C. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Orga revisione - S.a.s. di dott. Tullio Mussi e C. », in Milano, alla società « Orga revisioni - Società in accomandita semplice di Tullio Mussi, Andrea Trevese e C. », in Milano, ad esercitare attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(3240)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1983 sono stati annullati i decreti del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972 e 27 dicembre 1978 per la parte relativa ai conferimenti delle onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Umberto Granati per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato rispettivamente:

cavaliere nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1972 alla pagina 28, colonna 4ª, n. 8° nominativo;

ufficiale nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 1979 alla pagina 16, colonna 3ª, n. 41° nominativo del Ministero della difesa.

(3310)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Desio

Con deliberazione della giunta regionale 19 aprile 1983, numero 27556, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Desio (Milano), adottata con deliberazione consiliare 26 gennaio 1982, n. 2.

(3174)

Declassificazione di strada provinciale

La giunta regionale con deliberazione 19 aprile 1983, n. 27378, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tronco della strada provinciale n. 41 « Spinadesco-Costa S. Abramo », in provincia di Cremona, compreso tra il km 0+000 e il km 1+877, ricadente nei territori dei comuni di Spinadesco e di Cremona. Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(3175)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di procuratore nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1983, avranno luogo nei giorni 3 e 4 ottobre 1983 alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(3522)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variazione della sede delle prove scritte del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 136, fissate per i giorni 27-28 giugno 1983, si svolgeranno presso la prima aula di disegno, facoltà di ingegneria, piazzale Tecchio, Napoli.

(3518)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 132, già fissate per i giorni 21-22 giugno 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 6 luglio 1983, ore 10,30;
seconda prova: 7 luglio 1983, ore 10,30.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di costruzioni, facoltà di architettura, via Monteoliveto, 3, Napoli.

(3519)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 56, già fissate per i giorni 2-3 giugno 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 4 luglio 1983, ore 9;
seconda prova: 5 luglio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

(3520)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Padova.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 113, già fissate per i giorni 2-3 giugno 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 11 luglio 1983, ore 9;
seconda prova: 12 luglio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'Università di Padova, via Marzolo n. 9, Padova.

(3521)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 155 dell'8 giugno 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità socio-sanitaria locale n. 27, in Ciriè: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per titoli ed esami, a due posti di capo sala e tre posti di infermiere generico (il numero dei posti è elevato a tredici).

Istituto di cura e di riposo « Giovanni XXIII » ed opere pubbliche annesse, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di muratore imbianchino.

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1983, n. 6.

Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dai medesimi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede al risarcimento dei danni arrecati alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico delle aziende agricole della Regione dal cinghiale e dalle seguenti specie di animali in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico anche a livello internazionale:

Orso bruno marsicano (*ursus arctos marsicanus*);
Lupo appenninico (*canis lupus italicus*);
Cervo (*cervus elaphus*);
Aquila reale (*aquila chrjsaetos*).

Art. 2.

L'accertamento e la valutazione dei danni sono demandati ai comandi di stazione forestale per quanto riguarda il patrimonio zootecnico ed i soprassuoli boschivi ed agli uffici agricoli di zona per quanto riguarda le colture in atto.

Art. 3.

I danni causati al patrimonio zootecnico, alle colture ed ai soprassuoli boschivi sono liquidati nella misura del 100% del valore del mercato, secondo il prezzario approvato dalla giunta regionale.

Art. 4.

Non si fa luogo al risarcimento dei danni nei seguenti casi:

per i capi dispersi;

qualora l'animale che li ha determinati venga ucciso dal proprietario del bene danneggiato;

nel caso in cui vengano violate le norme che regolano il pascolo contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nelle due provincie.

Art. 5.

La domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno, con firma dell'interessato autenticata dal sindaco o dal segretario comunale o da un notaio, deve essere indirizzata alla giunta regionale del Molise tramite i comandi di stazione forestale o gli uffici agricoli di zona secondo le competenze di cui al precedente art. 2, entro tre giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

I comandi di stazione forestale e gli uffici agricoli di zona effettueranno immediatamente il sopralluogo e la stima dei danni, secondo il prezzario stabilito dalla giunta regionale e provvederanno a rimettere all'assessorato regionale competente gli appositi moduli di accertamento e stima opportunamente compilati.

Il corpo forestale trasmetterà detti moduli alla Regione tramite gli ispettorati ripartimentali competenti per territorio; gli uffici agricoli di zona trasmetteranno detti moduli alla Regione tramite gli uffici di coordinamento provinciale dell'assessorato all'agricoltura.

L'assessore regionale provvederà a trasmettere gli atti alla giunta regionale per la successiva liquidazione.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà quantificato con la legge approvativa del bilancio regionale 1983.

Art. 7.

Le leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 9 e 20 gennaio 1977, n. 3, sono abrogate e sostituite dalla presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 1° febbraio 1983

D'UVA

(3158)

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1983, n. 7.

Gettoni di presenza, rimborso spese di viaggio ed indennità di trasferta alle commissioni, comitati e consulte regionali operanti nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti delle commissioni e comitati indicati nell'allegato *A* della presente legge spetta, per ogni giornata di seduta, un'indennità pari al 60 per cento di quella fissata per i componenti degli organi regionali di controllo, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981.

Art. 2.

Ai componenti delle consulte indicate nell'allegato *B* della presente legge spetta, per ogni giornata di seduta, un'indennità pari al 50 per cento di quella fissata per i componenti degli organi regionali di controllo, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981.

Art. 3.

E' abrogata ogni disposizione di legge in contrasto con la presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi che verranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con la stessa legge approvativa dei bilanci saranno quantificati gli oneri da porsi a carico dei rispettivi capitoli di spesa, secondo i settori dei servizi corrispondenti.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 1° marzo 1983

D'UVA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1983, n. 8.

Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative a diversi settori di intervento, adottato in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1983 e del bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Associazione italiana consiglio comuni d'Europa

La quota associativa regionale all'Associazione italiana consiglio comuni d'Europa (A.I.C.C.E.) di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 13, è fissata per l'anno 1983 in L. 5.495.657.

Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 2.

Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno

La quota regionale per l'anno 1983 dovuta all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (S.V.I.M.E.Z.) di cui alla legge regionale 26 gennaio 1980, n. 4, è fissata in L. 10.000.000 ed è posta a carico del cap. 69100.

Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 3.

Partecipazione a società finanziarie

Gli interventi speciali, attraverso la Finmolise a favore di imprese pilota traenti nei settori produttivi già previsti dalla legge regionale 4 giugno 1982, n. 13, ed iscritti nel capitolo di spesa 11520 del bilancio 1982 sono trasferiti all'analogo capitolo di spesa del bilancio 1983.

Al fine di assicurare il finanziamento delle spese correnti della Società finanziaria per lo sviluppo del Molise, istituita con legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1983 il cap. 11530 con una dotazione di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

Art. 4.

Interventi per acquisto di scuolabus

Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per la concessione ai comuni di contributi pari al 5 per cento del costo di scuolabus così come previsto dalla legge regionale 7 settembre 1981, n. 20.

Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa dei bilanci.

Art. 5.

Formazione professionale

Nello stato di previsione delle uscite dell'esercizio finanziario 1983 è autorizzata la spesa di cui ai capitoli 14150 e 14200 relativa agli oneri di L. 9.091.904.000 per l'attuazione del piano annuale di formazione ed addestramento professionale dei lavoratori previsto dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1979, n. 845.

Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà quantificato con la stessa legge approvativa dei bilanci.

Art. 6.

Musei e biblioteche

Per l'attuazione del piano regionale di intervento nei settori dei musei, archivi storici e biblioteche di enti locali è iscritto, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1983, il cap. 15415 dotato di fondi per L. 200.000.000.

Per lo svolgimento di attività di competenza delle unità locali e dei comuni per le funzioni di organizzazione e gestione dei servizi culturali previste dall'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 37, è iscritto il capitolo di spesa 15600 dello stato di previsione delle uscite del bilancio regionale del 1983, con una dotazione di lire 800 milioni.

Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 7.

Promozione e diffusione della cultura

Per la concessione di contributi ad enti pubblici per iniziative ed attività particolarmente rilevanti di promozione culturali di cui alla legge regionale 28 aprile 1975, n. 32, è autorizzata per l'anno 1983 una spesa di L. 200.000.000.

Gli oneri per gli esercizi futuri saranno quantificati con la stessa legge approvativa dei bilanci.

Art. 8.

Sport e tempo libero

Per l'anno 1983, la regione Molise è facultata a corrispondere, ai sensi delle leggi regionali 9 novembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20, contributi *una tantum* a favore di enti locali, istituzioni, associazioni e sodalizi sportivi a titolo di concorso, nella spesa per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature.

A tal fine è iscritta la spesa di L. 100.000.000 di cui al cap. 16600 del bilancio 1983.

Per l'anno 1983 è fissato in L. 30.000.000, al cap. 16610, il limite di impegno per la concessione agli enti di contributi in annualità per l'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di ampliamento e miglioramento di impianti sportivi previsti all'art. 2, lettera *E*), della legge regionale 9 novembre 1977, n. 39.

In attuazione delle leggi regionali 9 novembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20, per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 di cui al cap. 16700 per la concessione agli enti aventi diritto di contributi per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche di rilevante interesse.

In attuazione delle leggi regionali 9 novembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20, per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di L. 180.000.000 di cui al cap. 16800 per la concessione di contributi a favore di associazioni e società per lo svolgimento di attività sportive, dilettantistiche e per l'impiego del tempo libero.

Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 9.

Edilizia abitativa

In attuazione della legge regionale 1982, n. 7, art. 1, è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 di cui al cap. 18230 per oneri diretti al finanziamento dei programmi di interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata, da attuarsi attraverso gli istituti autonomi delle case popolari delle provincie di Campobasso ed Isernia.

Art. 10.

Trasporti

Per gli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6, per la concessione a favore dei comuni, province, comunità montane e dei concessionari di autoservizi di linea di competenza regionale per le spese di investimento e rinnovo parchi autobus, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 7.458.000.000 di cui al cap. 18705.

Per la concessione del contributo annuo di esercizio a favore di aziende ed enti locali esercenti il trasporto pubblico di persone, per l'anno 1983, è autorizzata la spesa di L. 9.613.000.000 di cui al cap. 19410 riveniente alla Regione attraverso il fondo nazionale dei trasporti previsto dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà quantificato con la stessa legge approvativa di bilancio.

Art. 11.

Viabilità

In applicazione delle norme previste dalla legge regionale 20 gennaio 1982, n. 6, per contributi da erogare alle province ed ai comuni della regione Molise per interventi per il servizio dello sgombero delle nevi sulle strade provinciali e comunali, è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 di cui al cap. 20200 del bilancio 1983.

In esecuzione delle norme previste dalla legge regionale 17 gennaio 1975, n. 7, per contributi a comuni per la spesa di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali, è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 di cui al cap. 20500 del bilancio 1983.

In esecuzione del dettato della legge regionale 13 agosto 1977, n. 23, relativo ai contributi da destinare alle amministrazioni provinciali per la manutenzione viaria, è autorizzata la spesa di L. 360.000.000 di cui al cap. 20600 del bilancio 1983.

Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa di bilancio.

Art. 12.

Attrezzature portuali

Per l'esercizio finanziario 1983 è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 di cui al cap. 22300 per la concessione di contributi in contro capitale agli enti locali per la costruzione, il completamento, l'ammodernamento, la sistemazione ed il miglioramento di porti ed approdi di seconda categoria, così come previsto dalla lettera *F*) dell'art. 2 della legge regionale numero 10 del 21 gennaio 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa di bilancio.

Art. 13.

Opere pubbliche di interesse degli EE.LL.

In applicazione delle norme previste dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e dalla legge regionale del 29 dicembre 1978, n. 35, per contributi in conto capitale a favore degli enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 di cui al cap. 23620 del bilancio 1983.

Per l'esercizio finanziario 1983 è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 di cui al cap. 2450 per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti alla Regione in occasione della revisione prezzi delle opere appaltate dalla Regione e dagli enti locali.

Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato dalla stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 14.

Tutela dell'ambiente - Organizzazione urbana

In applicazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 di cui al cap. 26100 occorrente per il consolidamento ed il trasferimento di abitati e revisione prezzi per opere già appaltate.

Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 15.

Difesa del suolo

Per l'esercizio finanziario 1983 è autorizzata la spesa di L. 1.200.000.000 di cui al cap. 27100 per il finanziamento degli interventi di manutenzione e ripristino dell'efficienza delle opere di bonifica integrale.

Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 di cui al cap. 27105 per la costruzione, il completamento di opere e la sistemazione idraulico-agraria in comprensori di bonifica integrale.

Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 di cui al cap. 27200 per la costruzione, il completamento e la manutenzione straordinaria di strade di bonifica montana nonché per sostenere gli oneri per eventuale revisione dei prezzi.

Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 850.000.000 di cui al cap. 27410 per il finanziamento di opere idrauliche di competenza regionale.

Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 di cui al cap. 27500 per interventi in occasione di alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosione e pronti interventi in caso di calamità pubbliche nell'ambito regionale.

Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 16.

Organizzazione e difesa del territorio montano

In applicazione delle norme previste dalla legge regionale del 1° marzo 1975, n. 47, è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 di cui al cap. 28500 del bilancio 1983 per oneri occorrenti ai fini dell'attuazione del piano regionale anticendi.

Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 di cui al cap. 28800 necessarie per la manutenzione dei vivai forestali.

Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 di cui al cap. 28900 per oneri di manutenzione e ripristino dell'efficienza di opere pubbliche di bonifica montana e sistemazione idraulico-forestale.

Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 di cui al cap. 28905 per la costruzione ed il completamento di opere di sistemazione idraulico-forestale in comprensori e bacini montani.

Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 1.400.000.000 di cui al cap. 29140 per costruzione, completamento e manutenzione di opere idraulico-forestale nei bacini montani.

Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 17.

Disciplina della caccia e della pesca

In esecuzione delle norme previste dalla legge regionale del 7 agosto 1979, n. 23, art. 6, è autorizzata la spesa di L. 174.000.000 di cui al cap. 29610 del bilancio 1983 per contributi da devolvere alle province per il ripopolamento di selvaggina nel territorio della regione Molise.

Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 di cui al cap. 29635 per l'attuazione del piano venatorio previsto dall'art. 5 della legge regionale del 27 luglio 1979, n. 20.

Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 18.

Lavoro ed assistenza ai lavoratori

Per l'esercizio finanziario 1983 ed in applicazione delle norme previste dalla legge regionale 12 aprile 1977, n. 10, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 di cui al cap. 37510 per contributi da erogare agli emigranti per l'acquisto ed il riattamento di case.

In applicazione delle norme previste dalla legge regionale del 13 settembre 1978, n. 28, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 di cui al cap. 38100 del bilancio 1983 per l'istituzione e la gestione dei consultori familiari.

Per gli esercizi futuri gli oneri saranno determinati con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 19.

Calamità e protezione civile

Nel bilancio 1983 al settore IV della rubrica XI sono autorizzate le spese di L. 100.000.000 per contributi assistenziali urgenti a favore di cittadini colpiti da calamità, nonché provviste di materiali ed attrezzature varie per interventi assistenziali urgenti..

Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 20.

Opere di miglioramento delle strutture agricole

Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 di cui al cap. 41100 per far fronte agli oneri derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e revisione prezzi per lavori già appaltati.

Nell'esercizio 1983 è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 di cui al cap. 41400 per interventi straordinari in agricoltura in esecuzione delle norme previste dalla legge regionale 3 dicembre 1977, n. 43.

In applicazione delle norme previste dalla legge regionale del 27 agosto 1973, n. 20, è autorizzata, per l'esercizio 1983, la spesa di L. 2.000.000.000 di cui al cap. 41901 per finanziare l'esecuzione di opere di miglioramento delle strutture agricole, strade vicinali, interpoderali, acquedotti rurali ed opere d'arte.

Per gli esercizi futuri gli oneri saranno determinati dalla stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 21.

Ente regionale di sviluppo (E.R.S.A.M.)

Per l'esercizio 1983 il contributo erogato a favore dell'Ente regionale di sviluppo agricolo del Molise è fissato in L. 5.500.000.000 ed è posto a carico del capitolo di spesa 43800.

Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato dalla stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 22.
Sviluppo della cooperazione

Per i fini previsti dalle leggi regionali 27 luglio 1978, n. 18 e 26 marzo 1980, n. 9, è iscritto al capitolo di spesa 44451 lo stanziamento di L. 90.871.642 a titolo di nuovo limite di impegno per contributi in annualità da concedersi a coltivatori singoli od associati, cooperative agricole e tecnici agricoli per l'ammortamento di mutui per l'acquisto di fondi rustici.

Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato dalla stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 23.
Strutture zootecniche

Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 di cui al cap. 47945 a titolo di nuovo limite di impegno per la concessione di contributi in annualità agli operatori zootecnici per l'ammortamento di mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture zootecniche previste dagli articoli 7 e 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27.

Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 24.
Razionalizzazione e valorizzazione della rete distributiva

Per la concessione agli esercenti il commercio di contributi in conto capitale per gli interventi in esecuzione delle norme previste dalle leggi regionali 21 maggio 1975, n. 36 e 22 gennaio 1981, n. 5, è autorizzata, per l'anno 1983 la spesa di L. 1.200.000.000 di cui al cap. 49400.

Per l'esercizio finanziario 1983 è iscritto al cap. 49550 il nuovo limite di impegno di L. 200.000.000 per la concessione agli esercenti il commercio di contributi in annualità per l'ammortamento di mutui previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1981, n. 5.

Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 25.
Organizzazione e sviluppo di imprese artigiane

Per la concessione alle imprese artigiane di contributi in conto capitale per l'acquisto, costruzione, ammodernamento di immobili e macchinari previsti dall'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 12, nel bilancio 1983, è autorizzata la spesa di L. 3.800.000.000 di cui al cap. 50710.

Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 di cui al cap. 50800 per la concessione ad imprenditori artigiani di contributi in conto capitale per la costruzione di laboratori.

Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 26.
Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 marzo 1983

D'UVA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1983, n. 9.
Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1983 - Bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1983)

(*Omissis*).

(2598)

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1983, n. 10.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa, adottati dalla regione Molise nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a Statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e istituite dalla regione Molise con la legge 13 maggio 1976, n. 16, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.
Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione va corrisposta nei termini stabiliti nella tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

La frazione degli importi di tassa inferiore a L. 500 o superiori a L. 500 ed inferiori a L. 1.000 sono rispettivamente arrotondate alle L. 500 o 1.000 superiori.

Art. 3.
Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale.

Art. 4.
Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.
Mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.
Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria di un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2.000 a 20.000, olre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo delle pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro 30 giorni dalla data della scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

Accertamento e definizione delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge, sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per violazione alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali, sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 9.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.

Delega

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso assessore, il presidente può delegare inoltre il responsabile del servizio alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme di cui alla presente legge.

Art 11.

Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 12.

Norme abrogate

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella legge regionale 13 maggio 1976, n. 16, concernente la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

Art. 13.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 14.

Norme transitorie

Per le tasse sulle concessioni regionali previste dall'allegata tariffa, le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state corrisposte, per l'anno 1982, nella misura indicata nella precedente tariffa, annessa alla legge regionale 13 maggio 1976, n. 16, non è dovuta alcuna integrazione.

Il pagamento delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 13 maggio 1976, n. 16, deve essere effettuato a favore della regione Molise entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 15 marzo 1983

D'UVA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1983, n. 11.

Esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione di carburanti - (Art. 52, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuto della legge

L'esercizio delle funzioni amministrative delegate relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, esclusi quelli autostradali, nell'ambito della regione Molise è assoggettato alle norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

Piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

La Regione approva un piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, in conformità a quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, e, successive modificazioni e integrazioni.

Il piano di cui al precedente comma è predisposto dalla giunta regionale e sottoposto all'approvazione del consiglio regionale e tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi fondamentali:

a) garanzia del pubblico servizio, in relazione alle esigenze economiche di sviluppo turistico, urbanistico e industriale del territorio regionale, del traffico, tenuto conto della necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici, di tutela e di recupero dei valori dei centri storici, di non intralcio alla circolazione;

b) sufficiente redditività degli impianti da realizzare anche attraverso l'eliminazione degli impianti marginali;

c) miglioramento del servizio reso agli utenti, da attuarsi prevedendo caratteristiche strutturali minime degli impianti, adeguate alle esigenze dell'utenza.

Il piano deve prevedere la presenza di impianti di distribuzione nei piccoli centri e in quelli isolati o caratterizzati da turismo stagionale.

L'obiettivo di cui alla lettera *b*) del comma precedente è perseguito sulla base delle direttive del Governo e delle prescrizioni del CIPE e giusta la presente legge.

Il piano prevede l'individuazione degli impianti ubicati nei centri storici, definiti dagli strumenti urbanistici, che non turbino i valori storici e ambientali e costituiscano grave intralcio o pericolo alla circolazione. La relativa indicazione è fornita dai comuni.

Il piano, pertanto, deve indicare le aree idonee e i criteri di priorità per il trasferimento degli impianti di cui al comma precedente, trasferimento che i titolari delle concessioni relative devono ottenere entro un periodo di cinque anni. Trascorso tale termine, senza che sia stato richiesto il trasferimento, la concessione relativa agli impianti di cui al quinto comma del presente articolo è revocata.

Il piano deve prevedere la salvaguardia del ruolo degli operatori indipendenti in possesso dei requisiti minimi, previsti dal piano stesso, per non alterare sostanzialmente il loro peso nel sistema distributivo.

Il piano deve prevedere, inoltre, che per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la distribuzione di metano per uso autotrazione, debbono essere rispettati dei limiti di distanza dal più vicino impianto preesistente allo scopo di evitare la realizzazione di ulteriori iniziative in zone già servite.

Il piano deve contemplare anche una razionale distribuzione su tutto il territorio regionale delle apparecchiature per l'erogazione dei carburanti con il sistema a prepagamento corrispondente alle esigenze dell'utenza interessata, favorendo all'uopo il trasferimento delle apparecchiature stesse da un impianto ad un altro del medesimo concessionario.

Il piano deve prevedere che il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione del g.p.l. nonché le modifiche consistenti nel cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra carburanti liquidi e g.p.l., possono essere autorizzati solo nel caso in cui gli impianti di g.p.l. già autorizzati non raggiungano il 3 per cento della rete e che comunque siano rispettati limiti di distanza dal più vicino impianto preesistente, allo scopo di evitare la realizzazione di ulteriori iniziative in zone già servite.

Il piano deve prevedere pure che il carico degli impianti decentrati e meno remunerativi, mantenuti a garanzia del pubblico servizio, venga equamente suddiviso tra gli operatori presenti nella Regione per evitare fughe da queste zone e conseguente creazione di ulteriori squilibri del sistema.

Il piano è articolato nelle seguenti fasi:

1) rilevazione della consistenza della rete distributiva di carburanti nella Regione e contestuale previsione di un sistema di informazione permanente in ordine agli elementi strutturali, commerciali, giuridici, occupazionali e funzionali di ogni impianto, ai suoi rapporti con la rete di rifornimento, col territorio e col traffico e alla sua collocazione all'interno del sistema di distribuzione;

2) indicazione delle linee di razionalizzazione della rete distributiva e individuazione delle conseguenti operazioni di concentrazione, trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti;

3) modalità e tempi per la gestione del piano.

Le categorie o gli enti locali interessati sono chiamati a collaborare all'elaborazione e all'attuazione del piano.

Art. 3.

Nuove concessioni

Nessuna nuova concessione relativa a impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione può essere assentita fino all'entrata in vigore del piano a meno che non sia rilasciata in corrispondenza della chiusura di un impianto esistente della stessa consistenza, in attività nella stessa provincia.

Per l'attuazione del comma precedente è esclusa la possibilità di utilizzare gli impianti le cui concessioni debbono essere revocate secondo il criterio indicato al punto 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente e dalle vigenti disposizioni, in base al disposto dell'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, i profughi che chiedono di poter riprendere la stessa attività già legalmente esplicata nei territori di provenienza, nonché gli emigrati rientrati definitivamente in Italia nell'ultimo quinquennio, hanno diritto di ottenere una concessione per installare ed esercire un impianto stradale di distribuzione carburanti, purché dimostrino di essere stati titolari di licenze per l'esercizio di impianti analoghi nei paesi di provenienza.

Nel provvedimento di concessione di cui al comma precedente dovrà essere contenuta un'apposita clausola che preveda l'obbligo della gestione diretta dell'impianto da parte del titolare ed il divieto del trasferimento della concessione stessa per almeno nove anni dalla data del suo rilascio.

Art. 4.

Funzioni amministrative

Restano ferme le disposizioni legislative statali vigenti e, salvo quanto precisato dalla presente legge regionale, il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 contenente le norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Gli atti di cui è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'autorizzazione prevista dalla lettera *f*), dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è necessaria per il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione di carburanti o di nuove attrezzature presso punti di vendita già esistenti per il rinnovo delle concessioni in scadenza e per il trasferimento degli impianti su nuove ubicazioni.

L'autorizzazione di cui al precedente comma attiene alla localizzazione dell'impianto in rapporto alla polizia locale.

Le funzioni già esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da altri organi statali centrali in materia di impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, esclusi gli impianti autostradali, sono esercitate dalla giunta regionale.

Sono esercitate dal presidente della giunta regionale le attribuzioni del prefetto, previste dall'art. 16 della legge 16 dicembre 1960, n. 1034 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, espressamente richiamato dalla presente legge regionale.

Non è più richiesto il parere delle camere di commercio.

E' fatto obbligo ai concessionari di consentire il libero accesso agli impianti ai funzionari regionali ed ai rilevatori in possesso di autorizzazione rilasciata dall'assessore competente.

Art. 5.

Modifiche e potenziamenti

Fino all'entrata in vigore del piano di cui all'art. 2 possono essere autorizzate dal presidente della giunta regionale soltanto quelle modifiche ad impianti già esistenti e funzionanti che non consistano nell'installazione di nuove colonnine e nell'aggiunta e/o variazione dei prodotti già erogati e limitatamente a quei casi in cui le modifiche stesse servono a rendere più funzionali gli impianti nell'interesse generale dell'utenza.

Le modifiche da autorizzare possono pertanto consistere nella sostituzione di colonnine ad un solo erogatore con altre a doppia erogazione di prodotti già autorizzati a suo tempo nell'impianto, nella sostituzione di serbatoi con altri di maggiore capacità, nella installazione di nuovi serbatoi relativamente ai prodotti già autorizzati e nell'inversione di destinazione dei serbatoi già esistenti senza diminuire né aumentare i prodotti già autorizzati.

Costituisce potenziamento dell'impianto, come tale oggetto a concessione, l'aumento del numero degli apparecchi erogatori e dei prodotti erogati.

Fino alla data di entrata in vigore del piano il potenziamento di un impianto può essere autorizzato da parte del presidente della giunta regionale soltanto in occasione della contemporanea chiusura di altro impianto esistente nella provincia, la cui concessione non debba essere revocata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 punto n. 2, e per i soli prodotti da quest'ultimo erogati.

Fino all'entrata in vigore del piano di cui all'art. 2 può essere autorizzata l'installazione di apparecchiature a prepagamento solo presso gli impianti che effettuano il servizio notturno e qualora il punto vendita autorizzato risulti ad una distanza non inferiore a 1.000 metri su una stessa direttrice da un impianto ove siano già installate apparecchiature a prepagamento.

La rinuncia da parte del concessionario a prestare il servizio notturno comporta la revoca dell'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature a prepagamento.

Art. 6.

Trasferimenti e concentrazioni

Le domande di trasferimento degli impianti stradali per la distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione ad altre località ubicate in comune diverso della stessa provincia, vanno presentate al presidente della giunta regionale corredate dai pareri dei sindaci dei comuni di provenienza e destinazione.

Analoga procedura è prescritta per la concentrazione di due o più impianti situati in comuni diversi della stessa provincia, in un unico impianto.

E' vietato il trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti tra comuni appartenenti a province diverse.

Sino all'entrata in vigore del piano regionale l'autorizzazione per il trasferimento o la concentrazione di impianti può essere concessa con l'osservanza dei criteri e delle modalità che seguono.

In occasione del trasferimento non può essere consentito il potenziamento dell'impianto, né trasferimenti parziali di impianti anche quando i singoli erogatori o prodotti di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni e autorizzazioni, o che siano stati potenziati nell'ultimo quinquennio.

Nel provvedimento di autorizzazione di trasferimento, quando si tratti di trasferimenti volontari e solo in questi casi, deve essere inserita apposita clausola che, con riferimento all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, stabilisca il divieto di potenziare l'impianto trasferito per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del provvedimento stesso.

Il trasferimento dell'impianto, compresi gli erogatori di g.p.l. può essere autorizzato, se fuori dalla perimetrazione urbana, soltanto quando il punto prescelto per la nuova ubicazione risulti esterno ad una zona delimitata da una circonferenza con raggio di almeno 3 km da un impianto preesistente ovvero distante da questo non meno di 10 km su una stessa direttrice. Per gli erogatori di g.p.l. tali valori si intendono triplicati.

All'interno della perimetrazione urbana, il trasferimento puo essere ammesso in nuove aree di espansione residenziale e di traffico già destinate dal piano regolatore generale o da altro strumento urbanistico all'installazione di distributori di carburanti per autotrazione.

Le concentrazioni di due o più impianti in un unico impianto sono incoraggiate e le domande rese a realizzarle, accolte in via prioritaria.

L'autorizzazione alla concentrazione, comportante la chiusura di impianti situati in altri comuni della provincia, è accordata con la condizione che, contestualmente all'apertura del nuovo impianto avvenga la chiusura dei punti vendita preesistenti con relativo provvedimento di revoca o di rinuncia delle concessioni relative.

Art. 7.

Impianti ad uso privato

L'autorizzazione all'installazione degli impianti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, è rilasciata dal presidente della giunta regionale solo in presenza di reali e comprovate necessità.

Gli impianti, costituiti da uno o più serbatoi collegati a colonnine ovvero ad altre apparecchiature per il prelievo e la misurazione del carburante, devono essere installati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili delle imprese private interessate all'impianto.

L'autorizzazione deve essere preceduta dall'accertamento dell'effettiva necessità della ditta interessata e dell'importanza dell'attività svolta dalla stessa.

Nei provvedimenti di autorizzazione da rilasciare, sentito il preventivo parere del comune, del comando dei vigili del fuoco e dell'UTIF competenti per territorio, devono essere esplicitamente indicate la destinazione dell'impianto all'uso privato per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di proprietà dell'impresa interessata nonché l'espresso divieto di concessione del carburante a terzi, a titolo oneroso o gratuito, pena la revoca immediata, in caso di inosservanza dell'autorizzazione stessa.

Art. 8.

Impianti per il rifornimento natanti

L'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la distribuzione di carburanti destinati al rifornimento di natanti, è rilasciata dal presidente della giunta regionale, ferme restando le facoltà spettanti alla competente autorità marittima.

Art. 9.

Ultimazione dei lavori

Le norme e il termine di cui al secondo comma, lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 si intendono estese ai provvedimenti relativi a trasferimenti, concentrazioni, modifiche e potenziamenti degli impianti.

Nei casi in cui non vengano rispettati dai concessionari i termini per l'ultimazione dei lavori, qualora almeno un mese prima della scadenza non venga richiesta la proroga, le autorizzazioni di cui al comma precedente decadono.

La proroga ha la durata massima di sei mesi. Oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentati casi di forza maggiore.

Ad ultimazione dei lavori, gli impianti devono essere collaudati entro sessanta giorni dalla richiesta del concessionario da apposita commissione nominata dal presidente della giunta della quale fanno parte, un funzionario dell'assessorato competente di livello non inferiore al VII in qualità di presidente, un rappresentante dell'UTIF e un rappresentante dei vigili del fuoco.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al V dell'assessorato competente. Le spese relative saranno a carico del richiedente.

Art. 10.

Sospensione dell'attività - Decadenza - Revoca

Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti sono accolte solo per motivi che determinano un'oggettiva impossibilità di servizio.

Le sospensioni per impianti ubicati in località ad intenso movimento turistico stagionale, salve ed impregiudicate le esigenze dell'utenza residente nelle stesse località, possono essere autorizzate solo per brevi e determinati periodi di tempo in nessun caso superiori a sei mesi per ogni anno.

Per gli impianti, la cui inattività non sia stata autorizzata, è disposta previa diffida la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione.

Analogo provvedimento di decadenza della concessione deve essere disposto previa diffida, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui siano state apportate agli impianti modifiche non autorizzate preventivamente o siano state date agli stessi destinazioni diverse da quelle assegnate.

La revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione è disposta, per motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 11.
Rinnovi

Ai fini del rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, la data di scadenza viene desunta da quella del decreto originario, salvo che in eventuali successivi provvedimenti tale data risulti esplicitamente posticipata.

La domanda per ottenere il rinnovo della concessione o il rinnovo e la conversione dell'autorizzazione in concessione deve essere prodotta sei mesi prima della scadenza del provvedimento di cui si chiede il rinnovo.

Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo è sempre preceduto dall'accertamento dei requisiti soggettivi del concessionario ed oggettivi dell'impianto.

Per quanto riguarda il titolare della nuova concessione è necessario che lo stesso:

sia provvisto della prescritta capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

risulti proprietario dell'impianto.

Per gli impianti situati nei perimetri dei centri storici, delimitati dagli strumenti urbanistici, in caso di accertamento dell'incompatibilità dell'installazione con i valori storici ed ambientali e con il regolare deflusso della circolazione stradale, il provvedimento di rinnovo deve contenere l'obbligo del trasferimento dell'impianto, entro un periodo di cinque anni, su aree indicate dal comune.

Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo è sempre preceduto dall'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto, risultante da verbale di collaudo redatto da una commissione composta da un funzionario dell'assessorato competente, da un rappresentante dei vigili del fuoco e da un rappresentante dell'UTIF (vedi art. 9).

In tutti i casi in cui le domande di rinnovo non possono essere accolte deve essere disposta la chiusura degli impianti.

Analogo provvedimento è adottato per gli impianti che risultino inattivi alla data della scadenza dell'autorizzazione o concessione, salvo casi di forza maggiore.

Art. 12.
Trasferimento della titolarità

Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione, a norma dell'art. 16, decimo comma del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge n. 1034/70, il proprietario deve presentare domanda al presidente della giunta regionale secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269/71.

L'autorizzazione al trasferimento delle concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, è accordata dalla giunta regionale, sentito il parere del Ministero dell'industria.

Art. 13.
Commissione regionale consultiva

E' nominata, presso la Regione, una commissione consultiva, con decreto del presidente della giunta regionale e su designazione degli enti ed associazioni interessati, composta come segue:

Presidente:

assessore proposto al settore o suo delegato.

Componenti:

tre rappresentanti delle società petrolifere operanti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall'ENI;

un rappresentante designato dall'associazione dei privati titolari di concessioni o autorizzazioni se costituita per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti operanti nella Regione;

due rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori presenti nella Regione;

un rappresentante designato dall'A.C.I.;

un rappresentante designato dall'A.N.C.I.;

ingegnere capo, o suo delegato, dell'UTIF competente per territorio;

ingegnere capo, o suo delegato, del comando provinciale dei vigili del fuoco;

sindaco o assessore del comune interessato alle domande da esaminare;

un rappresentante rispettivamente designato dall'amministrazione provinciale, dall'A.N.A.S., dalla competente autorità marittima, dall'Associazione distributori g.p.l. e della Federazione nazionale distributori di metano, che parteciperanno alle sedute della commissione solo quando interessate alle domande da esaminare;

il dipendente regionale responsabile del settore;

il dipendente regionale responsabile del settore urbanistico;

tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalla Federazione regionale CISL-UIL-CGIL.

Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da un funzionario dell'assessorato regionale al commercio.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

L'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti la commissione almeno quindici giorni prima di ciascuna riunione.

La commissione dura in carica tre anni.

La commissione esprime pareri preventivi non vincolanti su tutte le materie oggetto di deliberazione da parte della giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, ai sensi della presente legge e può su richiesta del presidente della giunta regionale, dare pareri su ogni questione riguardante la distribuzione dei carburanti.

Ai componenti la suddetta commissione, con eslcusione dei dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza oltre le spese di viaggio se dovute, secondo le modalità previste dalla legge regionale 7 agosto 1972, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i dipendenti regionali compreso il segretario, si applica il disposto dell'art. 78 della legge regionale 31 agosto 1974, numeri 11 e 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 15 marzo 1983

D'UVA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1983, n. 12.
Bilanci di previsione dell'Ente risorse idriche del Molise per gli anni 1981 e 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *aprile* 1983)

(*Omissis*).

(2599)

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1983, n. 13.
Disposizioni per l'incremento e la difesa dell'apicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incrementare, razionalizzare e tutelare le risorse zootecniche minori anche come fattore del miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola, la regione Molise, con la presente legge, dispone specifici interventi in favore dell'apicoltura e dei vari prodotti che da essa provengono.

Art. 2.

Agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle cooperative di agricoltori operanti nel settore dell'apicoltura ed a chiunque svolga o intenda iniziare l'attività di apicoltore, nel rispetto delle leggi vigenti, la giunta regionale può concedere contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento delle spese ammesse per l'acquisto di arnie, di attrezzature apistiche e di materiale sanitario.

Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma precedente bisogna realizzare apiari con almeno 20 (venti) alveari.

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi anche per:

a) l'ampliamento e la ristrutturazione degli apiari già esistenti;

b) l'acquisto degli alimenti che si rendessero necessari per la sopravvivenza degli alveari;

c) la profilassi ed eventuale terapia degli apiari;

d) il servizio di impollinazione dei frutteti mediante il noleggio degli alveari;

e) l'acquisto di attrezzature adatte alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apiario;

f) l'allevamento di api regine.

Art. 4.

I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui alla presente legge dovranno inviare una documentata istanza alla giunta regionale - assessorato all'agricoltura e foreste - settore zootecnia.

L'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, ultimata l'istruttoria, trasmetterà l'istanza, corredata dal proprio parere, alla giunta regionale che adotterà il provvedimento definitivo.

Art. 5.

I possessori o detentori di alveari razionali devono farne denuncia all'assessorato regionale per l'agricoltura, settore zootecnia, entro il 30 maggio di ogni anno, specificando se si tratta di apiari nomadi o stanziali.

La mancata denuncia esclude l'apicoltore per l'anno in corso, dai benefici previsti dalla presente legge.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale emanerà un regolamento disciplinante il nomadismo apistico.

Art. 6.

Salvo il diritto della Regione di procedere, nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni, al censimento della consistenza apistica regionale, è fatto obbligo a tutti i possessori di arnie di qualsiasi tipo a denunziarne il numero e la ubicazione all'assessorato regionale per l'agricoltura entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 7.

E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all'autorità sanitaria competente per territorio le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, peste europea, peste americana ed altre eventuali malattie infettive.

L'omessa denuncia è punita con la sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni alveare riconosciuto infetto.

Qualora l'intervento diagnostico effettuato dall'autorità sanitaria dovesse prevedere un intervento che comporti la distruzione degli alveari e delle attrezzature ad essi inerenti, all'apicoltore è riconosciuto dalla giunta regionale un indennizzo fino al 50 per cento del valore perduto, salvo i casi di dolo o colpa.

Art. 8.

E' fatto divieto di esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e il materiale infetti o sospetti di malattie di cui all'articolo precedente; è fatto altresì divieto di alienare, rimuovere, o comunque occultare alveari, attrezzi, miele, cera e materiale vario di alveari infetti o sospetti di malattia.

Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 500.000.

Art. 9.

La vendita o l'acquisto di api vive possono essere effettuati solo se le api sono accompagnate da un certificato sanitario attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta.

I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000, facendo salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.

Art. 10.

Le trasgressioni di cui agli articoli precedenti vengono accertate dalle unità sanitarie locali, tramite gli esperti apistici riconosciuti; le sanzioni sono applicate dal presidente della giunta regionale, cui deve essere inviato il relativo rapporto.

I proventi delle trasgressioni affluiscono alle casse regionali.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale emanerà apposito regolamento per la individuazione degli esperti apistici.

Art. 11.

Per la tutela dell'apicoltura, in forza della presente legge, è fatto divieto di trattare con fitofarmaci le colture, durante il periodo di massima fioritura delle stesse, quando possono danneggiare le api.

Il servizio di controllo verrà affidato al personale tecnico dell'assessorato per l'agricoltura e del servizio forestale, il quale ha la facoltà di accedere agli apiari e ai fondi per prelevare campioni da esaminare.

I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 12.

L'apicoltura è materia professionale nell'ambito dei programmi didattici regionali attuati a norma della vigente legislazione.

Pertanto, la Regione:

1) istituisce e finanzia corsi periodici di formazione, aggiornamento ed educazione apistica;

2) cura studi, ricerche e stampa di pubblicazioni riguardanti l'apicoltura molisana;

3) incoraggia e sostiene la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti della apicoltura (pappa reale, polline, cera, propoli ecc.).

Art. 13.

E' istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste un comitato tecnico apistico.

Esso è composto:

1) dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato con funzioni di presidente;

2) dal responsabile del settore zootecnia;

3) da un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità;

4) da due esperti apicoltori;

5) da due esperti apistici residenti nella Regione;

6) da due rappresentanti di organismi associativi del settore operanti nella Regione.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al VI.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale nomina i membri del comitato tecnico che dura in carica per tre anni.

Art. 14.

Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 14 della presente legge si farà fronte con quota parte del «fondo comune» derivante alla Regione ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 291.

I contributi in conto capitale da erogarsi ai sensi dell'art. 3 della presente legge sono finanziati con quota parte del «Fondo di sviluppo» attribuito alla Regione ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Rubrica XII - Agricoltura - Settore II - Sviluppo della zootecnia:

Cap. 1.1.1.10.5.10.2.5.12.3 - 48150 «Gettoni di presenza, indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio ai componenti il Comitato tecnico apistico» (art. 2, legge regionale . . . .):

Stanziamento di competenza . . . . L. 15.000.000

Dotazione di cassa . . . . . . L. 15.000.000

Cap. 1.1.1.10.5.10.2.5.12.3 - 48160 « Oneri per la istituzione e finanziamento di corsi di formazione, aggiornamento ed educazione apistica, studi, ricerca, stampa di pubblicazioni riguardanti l'apicoltura molisana, oneri per la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura » (art. 14, legge regionale . .):

Stanziamento di competenza	L. 20.000.000
Dotazione di cassa	L. 20.000.000

Cap. 2.1.2.10.3.10.4.5.12.3 - 48200 « Contributi in conto capitale agli apicoltori per l'incremento e lo sviluppo degli allevamenti » (articoli 3 e 4, legge regionale . .):

Stanziamento di competenza	L. 65.000.000
Dotazione di cassa	L. 65.000.000

e la seguente variazione in diminuzione:

Rubrica XVIII - Fondi indivisi - Settare II - Fondi globali:

Cap. 2.1.2.12.7.28.4.6.18 - 55300 « Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso »:

Stanziamento di competenza .	L. 100.000.000
Dotazione di cassa	L. 100.000.000

Per esercizi futuri la stessa legge approvativa dei bilanci determinerà l'onere da porre a carico del preventivo annuale di spesa.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 6 aprile 1983

D'UVA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1983, n. **14.**

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27: « Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27, è così modificato:

Per il miglioramento genetico degli allevamenti la Regione può concedere:

a) un contributo del 35 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile dalla giunta regionale per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di soggetti di razze bovine, ritenute idonee per la Regione, iscritti nei libri genealogici, ed ovini ed equine pregiate. Tale contributo sarà elevato fino al 50 per cento facenti parte di nuclei di selezione o di centri di fecondazione artificiale.

Allo scopo di dare priorità negli acquisti a bestiame nato ed allevato nella Regione, le domande intese ad ottenere i contributi sopracitati devono essere presentate, corredate dalla documentazione attestante i requisiti del bestiame, direttamente all'assessorato rgionale all'agricoltura o tramite le associazioni provinciali degli allevatori.

Al collaudo del bestiame acquistato prevvederà una commissione di collaudo nominata dalla giunta regionale composta da un funzionario tecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un rappresentante delle associazioni provinciali degli allevatori, da un esperto di razze e da un veterinario;

b) un premio di mantenimento pari al 25 per cento del valore del soggetto da destinare alla rimonta sia per le manze nate in selezione ed iscritte ai libri genealogici, sia per le altre manze prodotte in purezza allorché siano al quinto mese di gravidanza e non abbiano superato i trenta mesi di età. I valori sopracitati saranno fissati dalla giunta regionale all'inizio di ogni anno e comunque entro il 31 gennaio;

c) un premio di mantenimento pari al 20 per cento del valore del soggetto da destinare alla rimonta per le fattrici equine primipare allorché siano al quinto mese di gravidanza e non abbiano superato i quarantadue mesi di età. I valori sopracitati saranno fissati entro il 31 dicembre annualmente dalla giunta regionale;

d) un premio di incentivazione pari al 25 per cento del valore di mercato, fissato annualmente dalla giunta regionale, per ogni agnella nata ed allevata negli allevamenti regionali. Tale premio potrà essere concesso per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 50 capi per ogni allevamento ed a 250 capi per le cooperative, purché gli allevatori richiedenti si impegnino a mantenere i soggetti fino al parto;

e) il contributo del 100 per cento per la fecondazione artificiale con seme di accertato valore genetico e del 50 per cento per quella naturale, praticata con soggetti capinucleo, delle vacche iscritte nei libri genealogici. La giunta regionale accerta preventivamente le tariffe ammissibili.

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27, è così modificato:

Alle associazioni provinciali degli allevatori che operano per il miglioramento nel settore zootecnico saranno concessi contributi fino al 90 per cento delle spese riconosciute, preventivamente approvate dalla giunta regionale e dalla stessa liquidate con anticipazione semestrale e rendicontate semestralmente a consuntivo, per la tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali. A tal fine la Regione riconosce contributi per il personale fino al 90 per cento degli stipendi previsti, a pari grado, per i dipendenti regionali.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1983, si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 47300, 47920, 47930, 47940 e 47945 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1983.

Per gli esercizi futuri la quantificazione della spesa sarà determinata con la stessa legge approvativa dei bilanci relativi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 27 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 12 aprile 1983

D'UVA

(2889)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1983, n. **1.**

Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del Credito industriale sardo: modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1967, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del 12 gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore del C.I.S. - Credito industriale sardo, la somma di lire 7.000.000.000 a titolo di integrazione della quota di partecipazione della Regione all'incremento del relativo fondo di dotazione. Della suddetta somma, L. 2.625.000.000 fanno carico all'esercizio finanziario 1982 e L. 4.375.000.000 faranno carico all'esercizio finanziario 1983.

Art. 2.

Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate per l'anno 1982 in L. 2.625.000.000, nello stato di previsione dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 è istituito il seguente capitolo:

Cap. 04172 - tit. 2 - sez. - cat. 13 - Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C.I.S. - Credito industriale sardo.

A favore del suddetto capitolo è stornata, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la somma di lire 2.625.000.000 dalla riserva, non utilizzata, prevista nel cap. 03017 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1981 ed è conseguentemente ridotta la disponibilità prevista nella lettera *f)* della tabella *B* allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria).

Alla spesa di L. 4.375.000.000 prevista per il 1983, si farà fronte attraverso l'utilizzo dell'aumento delle imposte sui tabacchi e di fabbricazione, derivante dal loro naturale incremento.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 04172 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 e al corrispondente capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1983.

Art. 3.

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, addì 11 gennaio 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1983, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1983, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1982 e nei relativi provvedimenti di variazione.

Negli impegni di spesa la giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l'anno 1982.

Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni, ivi compreso quello del pagamento degli stipendi e degli assegni fissi da corrispondere al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti di spesa le cui autorizzazioni siano cessate nel 1982.

Art. 2.

In corrispondenza a quanto previsto nel precedente art. 1 e con le stesse modalità e limitazioni è autorizzato, altresì, lo esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione e dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, addì 11 gennaio 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1983, n. 3.

Proroga della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, limitatamente alle esigenze operative degli interventi per il primo semestre dell'anno 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il primo semestre dell'anno 1983, gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, per quanto concerne le procedure, le strutture ed i mezzi, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, addì 11 gennaio 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1983, n. 4.

Norme per il pagamento di somme dovute al personale salariato di cui alla legge regionale 28 novembre 1957, n. 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le somme relative ai compensi ed accessori dovuti al personale salariato di cui alla legge regionale 28 novembre 1957, n. 25 fino al 31 dicembre 1982, a seguito delle sentenze della magistratura del lavoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa degli Assessorati della programmazione, bilancio e assetto del territorio e della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 3.

Sullo stanziamento recato dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, addì 11 gennaio 1983

ROJCH

(1920)

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1983, n. 5.

Finanziamenti per interventi di forestazione nell'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi di forestazione è autorizzata, nell'anno 1982, l'ulteriore spesa di L. 4.000.000.000 cui si fa fronte mediante le seguenti variazioni in aumento nel bilancio di previsione della Regione per lo stesso anno:

(*Omissis*).

Art. 2.

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, addì 20 gennaio 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 6.

Norme transitorie per l'assunzione con contratto a termine di personale docente della formazione professionale per l'anno formativo 1982-83.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dell'espletamento delle procedure di attuazione della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, per l'anno formativo 1982-83, gli enti convenzionati per la gestione di corsi di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, potranno procedere direttamente all'assunzione con contratto a termine di docenti che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 della predetta legge regionale n. 7 del 1982 o stabiliti dal regolamento di attuazione della medesima legge, su autorizzazione preventiva dell'assessore competente in materia di formazione professionale nei limiti numerici previsti dal piano formativo 1982-83.

Per le convenzioni previste dal primo comma dell'art. 9 della predetta legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, per l'anno formativo 1982-83, la giunta regionale è autorizzata a fissare i limiti massimali retributivi, sentita la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, addì 31 gennaio 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 7.

Ricostituzione in comune autonomo con denominazione « Quartucciu » della frazione di Quartucciu del comune di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Quartucciu è distaccata dal comune di Cagliari ed è ricostituita in comune autonomo con la denominazione di « Quartucciu » e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Cagliari ed il ricostituito comune di Quartucciu.

Art. 3.

Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il ricostituito comune di Quartucciu fa parte della circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Cagliari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, addì 31 gennaio 1983

ROJCH

(*Omissis*).

(1921)

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1983, n. 8.

Costituzione in comune autonomo con denominazione « Santa Maria Coghinas » della frazione di Santa Maria Coghinas del comune di Valledoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 12 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguonte legge:

Art. 1.

La frazione di Santa Maria Coghinas è distaccata dal comune di Valledoria ed è costituita in comune autonomo con la denominazione di « Santa Maria Coghinas » e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Valledoria ed il costituito comune di Santa Maria Coghinas.

Art. 3.

Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito comune di Santa Maria Coghinas fa parte della circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Tempio

Art. 4.

In attesa dell'attivazione del comitato di controllo di Tempio, il controllo di cui all'articolo precedente sarà esercitato dalla sezione del comitato regionale di controllo di Sassari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sardegna.

Cagliari, addì 7 febbraio 1983

ROJCH

(*Omissis*).

(1922)

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 aprile 1983, n. **14**.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 65, riguardante iniziative per rafforzare la coscienza civile contro la criminalità mafiosa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1983)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguonte legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 65, i nomi Sonia, Sabina e Tiziana Di Salvo, sono sostituiti con i seguenti: Laura, Sabrina e Tiziana Di Salvo, nate rispettivamente il 17 novembre 1977, 29 luglio 1973, 19 gennaio 1971 a Palermo.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione sicilana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sicilia.

Palermo, addì 6 aprile 1983

LO GIUDICE

LEGGE 6 aprile 1983, n. **15**.

Estensione al personale in quiescenza della Regione siciliana dei benefici previsti dall'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, per il personale in servizio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1983)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'adeguamento retributivo provvisorio previsto dall'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, con decorrenza ivi prevista, è attribuito altresì al personale dell'amministrazione regionale con qualifica superiore a dirigente od equiparato.

L'onere relativo, valutato in lire 100 milioni, trova copertura con la spesa autorizzata con l'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.

Art. 2.

Ai titolari di pensione o di assegno vitalizio a carico dell'amministrazione regionale, collocati a riposo in data non successiva al 1° gennaio 1982, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, dalla suddetta data, acconti mensili sui miglioramenti che agli stessi saranno attribuiti per il periodo 1982-84, in misura pari al 12 per cento dell'importo annuo lordo della pensione o assegno vitalizio spettante al 1° gennaio 1982.

L'aumento derivante dall'applicazione della percentuale di cui al comma precedente dovrà essere decurtato del 7,40 per cento.

Art. 3.

Per le finalità dell'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 5.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sicilia.

Palermo, addì 6 aprile 1983

LO GIUDICE

LEGGE 6 aprile 1983, n. **16**.

Nuovo provvedimento per potenziare gli uffici dei comuni delle zone del Belice distrutti dal terremoto del gennaio 1968 e di alcuni comuni della provincia di Messina danneggiati dal sisma dell'aprile 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1983)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile posti a carico delle amministrazioni comunali per l'attuazione delle finalità previste dalle leggi 27 luglio 1978, n. 394 e 4 agosto 1978, n. 464, e dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, i comuni indicati nell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e nell'art. 1, second comma, della legge regionale 9 agosto 1979, n. 187, sono autorizzati ad assumere nel proprio organico con le modalità di cui al quarto e quinto comma dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,

convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale della cui opera straordinaria si sono avvalsi, ai sensi della stessa legge regionale 9 agosto 1979, n. 187.

Nelle more dell'integrazione nel ruolo organico, i comuni sono autorizzati a prorogare i contratti fino al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico ed economico riservato ai dipendenti in ruolo di corrispondente qualifica o mansione in servizio nel comune.

E' riconosciuta, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità derivante dal servizio straordinario nel comune anteriormente all'immissione in ruolo organico.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per gli anni 1983, 1984 e 1985, la spesa complessiva di lire 2.400 milioni di cui lire 750 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 750 milioni per l'anno finanziario in corso e in lire 825 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali destinati al finanziamento di altri interventi ».

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sicilia.

Palermo, addì 6 aprile 1983

LO GIUDICE

MACALUSO

LEGGE 6 aprile 1983, n. 17.

Ulteriore finanziamento per gli oneri sostenuti dai comuni terremotati di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 182, per il personale tecnico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dai comuni per il personale di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 57, negli anni dal 1975 al 1980, è autorizzata, a carico dell'esercizio 1983, l'ulteriore spesa di lire 1.855 milioni.

Art. 2.

Per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dai comuni per il personale tecnico assunto ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1968, n. 20 e 3 marzo 1972, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 27,5 milioni.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 1.882,5 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Sicilia.

Palermo, addì 6 aprile 1983

LO GIUDICE

MACALUSO

(3062)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1983, n. 8.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 27 *aprile* 1983)

(*Omissis*).

(3162)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1983, n. 9.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 4 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 12 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32, è così modificato:

dopo la lettera *n*) è aggiunta la lettera « *o*) un rappresentante delle associazioni dei commercianti ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1983

Il vice presidente: MALIZIA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 *marzo* 1983 (*atto n.* 860) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *aprile* 1983.

(3163)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1983, n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 23 *febbraio* 1983

(*Omissis*).

(3123)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831580)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - *Direzione Commerciale* - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.